

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "La Sapienza" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLII - Fascicolo 4 2020



STEM Mucchi Editore

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma

Giuseppe Rivetti – Università di Macerata

Gianni Santucci – Università di Trento

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma

Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma

Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma

Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano

Dott. Manuel Ganarin – Università di Bologna

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna

Dott. Alessandro Perego – Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"); "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Sergio Alessandri

ORIGINI E RAGIONI DI UN DIVIETO: A PROPOSITO DI D. 49.16.13PR.-2, MACER 2 *DE RE MILITARI**

1. Il giurista tardo severiano Emilio Macro¹ in un frammento tratto dal II libro del *de re militari*, opera composta probabilmente tra il principato di Caracalla e quello di Severo Ales-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Della vita e carriera di Emilio Macro si conosce molto poco: non è noto neppure il nome completo, dal momento che nell'*Index Florentinus* risulta solo Macer, mentre il *nomen* Aemilius compare attestato in tre *inscriptiones* nei *Digesta* giustinianei (cfr. D. 2.15.13; D. 28.1.7; D. 35.2.68). Si sono ipotizzati, peraltro senza conferme sinora nelle fonti, una sua ascendenza senatoria e legami con M. Aemilius Macer *legatus Augusti pro praetore, consul designatus* in un'iscrizione di Timgad del 144 d.C., e padre di M. Aemilius Macer Saturninus, *legatus Augusti pro praetore* di Numidia tra il 172 e il 174 d.C e *consul suffectus* nel 174 d.C. Se si condivide l'ipotesi dell'appartenenza del giurista alla suddetta famiglia si deve ammettere la possibilità del *praenomen* Marcus: riacquisterebbe, pertanto, valore la congettura di un'origine africana del giurista; v. P. LAMBRECHTS, *La composition du Sénat romain de l'accession au trône d'Hadrien a la mort de Commode (117-192)*, Antwerpen, 1936, p. 114. Conseguentemente, D. LIEBS, *Römische Provinzialjurisprudenz*, in *ANRW*, II,15, Berlin-New York, 1976, p. 314 s.; ID., *Römische Jurisprudenz in Africa mit Studien zu den pseudopalinischen Sentenzen*, Berlin, 1993, p. 39 s.; ID., (M.?) *Aemilius Macer*, in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike* IV. *Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur 177 bis 284 n. Chr.*, K. SALLMANN (Hrsg.), München, 1997, p. 214; ID., *Vorwort*, in W. KUNKEL *Die römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung*, Weimar, 1952 [Köln-Weimar-Wien, 2001²] p. XIII, ha ritenuto che, al pari dei membri noti della sua famiglia, anche il giurista severiano dovesse avere il *praenomen* Marcus, ed inoltre che proprio in ambito africano, probabilmente a Cartagine, abbia avviato i propri studi, successivamente portati a termine a Roma: per la scelta di alcuni degli argomenti trattati (*l'officium praesidis* e l'appello in particolare) e per il livello di conoscenza del pensiero e dell'opera di Ulpiano, si potrebbe avanzare l'ipotesi che Macro abbia completato la sua formazione sotto la guida del giurista di Tiro; sull'origine, carriera e opera di Macro, v. da ultimo, S. ALESSANDRI, *Aemilius Macer. De officio praesidis; Ad legem vicensimam hereditatium; De re militari; De appellationibus*, Roma, 2020, *passim*.

sandro e dedicata all'ordinamento militare², menziona il di-

² Le sue cinque opere (*de iudiciis publicis; de officio praesidis; ad legem vicensimam hereditatium; de re militari; de appellationibus*), tutte in due libri, sono state scritte tra il 210 e il 235 d.C.; v. A. JÖRS, s.v. *Aemilius Macer*, in *RE*, I,1, Stuttgart, 1893, p. 568; H. FITTING, *Alter und Folge der Schriften der römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*, Halle, 1908² [Osnabrück, 1965], p. 126 s.; P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*, München-Leipzig, 1912², p. 252; L. WENGER, *Die Quellen des Römischen Rechts*, Wien, 1953, p. 521; A. BERGER, s.v. *Macer*, in A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1953, p. 570; R. ORNSTANO, s.v. *Macro Emilio (Aemilius Macer)*, in *NNDI*, X, Torino, 1957, p. 11 (=Id., *Scritti*, V. Sezione seconda. *Voci enciclopediche*, Napoli, 2000, p. 35); P. KROH, *Lexicon der antiken Autoren*, Stuttgart, 1972, p. 7; D. LIEBS, *Römische Provinzialjurisprudenz*, cit., p. 341; Id., *Römische Jurisprudenz*, cit., p. 38 s.; Id., (M.?) *Aemilius Macer*, cit., p. 214; F. NASTI, *L'attività normativa di Severo Alessandro, I. Politica di governo. Riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli, 2006, p. 90; V.M. MINALE, *L'appello nell'ultima età dei Severi. Per uno studio sul De appellationibus di Emilio Macro*, Napoli, 2017, p. 5. In particolare per il *de re militari*, H. FITTING, *ibid.*, in base all'indicazione *divus Severus et Antoninus* in D. 49.16.13.6, *Macer 2 de re mil.*, ritiene che l'opera sia stata composta dopo la morte di entrambi; così anche D. LIEBS, (M.?) *Aemilius Macer*, cit., p. 215, il quale propone una datazione molto posteriore al 211 d.C., anno della morte di Settimio Severo. Un indizio per l'individuazione di un termine *post quem* può ravvisarsi nel riferimento al *sacer comitatus* in D. 49.16.13.3, *Macer 2 de re mil.*: la sua costituzione può fissarsi non prima del 215 d.C. Solo a partire dal principato di Caracalla o di Eliogabalo, infatti, con l'espressione *sacer comitatus* si cominciò a indicare un apposito corpo di militari e funzionari al seguito dell'imperatore; v. M.P. SPEIDEL, *Agens sacro comitatu*, in *ZPE*, 33, 1979, p. 183-184, il quale utilizza proprio la testimonianza di Macro a sostegno dell'ipotesi secondo la quale un'iscrizione posta su di un piccolo altare della Mesia Inferiore, che menziona un certo Aurelio Eliano quale *optio age(n)s sacru comitatu*, sia da datarsi ad un momento non troppo avanti nel III sec. d.C. In tal senso, anche M. CHRISTOL, TH. DREW-BEAR, *Une inscription d'Ancyre relative au sacer comitatus*, in *Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon (17-19 septembre 1998)*, Y. LE BOHEC, C. WOLFF (éds.), Lyon, 2000, p. 537 ss., i quali, proponendo una rilettura di *CIL III (Suppl.)*, 1902, in cui viene menzionato un certo Santino Severo, portatore di insegne (*signifer*) della XXX legione *Ulpia Victrix*, come membro del *sacer comitatus*, datano il documento all'inverno del 213-214 d.C. o a quello del 218-219 d.C. Per una sintesi v., da ultimo, M. ROCCO, *L'esercito romano tardoantico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Padova, 2012, p. 59 s., il quale anticipa la costituzione del nuovo *comitatus* al 215 d.C., cioè all'inizio della campagna partica condotta da Caracalla.

Dei sette frammenti dell'opera, pervenuti attraverso la tradizione dei *Digesta*, solo D. 49.16.12 appartiene al primo libro e dal suo contenuto si può ipotizzare che in questo libro si esaminassero doveri, poteri e funzioni dei mi-

vieto per i soldati di acquistare un campo nella provincia in cui prestano servizio.

D. 49.16.13 pr.-2, Macer 2 *de re mil.*: *Milites agrum comparare prohibentur in ea provincia, in qua bellica opera peragunt, scilicet ne studio culturae militia sua avocentur. et ideo domum comparare non prohibentur. sed et agros in alia provincia comparare possunt. ceterum in ea provincia, in quam propter proelii causam venerunt, ne sub alieno quidem nomine eis agrum comparare licet: alioquin fisco vindicabitur.* 1. *Is autem, qui contra disciplinam agrum comparaverit, si nulla de ea re quaestione mota missionem acceperit, inquietari prohibetur.* 2. *Illud constat huius praescriptionis commodum ad eos, qui ignominiae causa missi sunt, non pertinere, quod praemii loco veteranis concessum intellegitur: et ideo et ad eum, qui causaria missus est, potest dici pertinere, cum huic quoque praemium praestatur.*

Viene richiamata, probabilmente, una disposizione imperiale, introdotta prima del 198 d.C.³, per un determinato ambito provinciale e, successivamente, oggetto di generalizzazione, come si evince dal confronto con un frammento di Marciano, il quale richiama la medesima disciplina.

D. 49.16.9pr., Marc. 3 *inst.*: *Milites prohibentur praedia comparare in his provinciis, in quibus militant, praeterquam si paterna eorum fiscus distrahat: nam hanc speciem Severus et Antoninus remiserunt. sed et stipendiis impletis emere permittuntur. fisco autem vindicatur praedium illicite comparatum, si delatus fuerit. sed et si nondum delata causa stipendia impleta sint vel missio contigerit, delationi locus non est.*

litari preposti al comando di un esercito dislocato in provincia, mentre nel secondo, poi, la trattazione dei privilegi concessi ai militari, quali il *peculium castrense* e il *testamentum militis*, andasse di pari passo con quella relativa alla repressione dei crimini militari.

³ Il provvedimento va datato prima dell'associazione al trono di Caracalla (24 gennaio 198 d.C.), dal momento che Marciano (D. 49.16.9pr., Marc. 3 *inst.*) richiama un successivo intervento congiunto di Settimio Severo e Caracalla, che introduce un'eccezione alla disposizione; v. *infra*.

È evidente la corrispondenza tra il passo di Macro e quello di Marciano: richiamano entrambi lo stesso divieto, la medesima motivazione e sanzione, nonché, infine, i medesimi limiti di applicazione. Mentre Macro avverte, però, la necessità di definire le implicazioni del divieto: esso non si estende all'acquisto di immobili diversi dai fondi, come le case, né ai fondi ubicati in province diverse da quella in cui il soldato presta servizio, in quanto in questi casi non si verificherebbero le conseguenze che il provvedimento intendeva scongiurare; Marciano, invece, ne circoscrive la portata, richiamando un successivo rescritto di Settimio Severo e Caracalla, che introduceva un'eccezione nel caso di acquisti aventi ad oggetto fondi paterni, confiscati e venduti forzatamente dal fisco⁴.

Nel ragionamento di Macro il divieto sembrerebbe esaminato all'interno di un ampio discorso sulla disciplina militare⁵ e, di conseguenza, esso troverebbe la *ratio* ispiratrice nell'esigenza di evitare che i soldati siano distolti dal servizio per svolgere, invece, attività agricole nel proprio interesse: in caso di trasgressione il fisco può rivendicare, a seguito di denuncia (*delatio*), il fondo⁶. Nel § 1 vengono precisate le modalità del-

⁴ Cfr. anche D. 18.1.62pr., Mod. 5 *reg.*: *Qui officiosi causa in provincia agit vel militat praedia comparare in eadem provincia non potest, praeterquam eius a fisco distrahatur*. Nonostante Modestino non richiami in maniera esplicita il provvedimento di Settimio Severo e Caracalla, il tenore testuale non lascia dubbi al riguardo, data la corrispondenza terminologica con il frammento di Marciano. Su D. 49.16.9pr., v. da ultimo D. DURSI, *Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V*, Roma, 2019, pp. 171-173.

⁵ V. GIUFFRÈ, *Lecture e ricerche sulla "Res militaris"*, II, Napoli, 1996, p. 527 nt. 7, ritiene inammissibile la separazione, operata da O. LENEL, *Palin-genesia Iuris Civilis*, I, Lipsiae, 1889, [Roma, 2002], c. 573, di D. 46.16.13. pr.-2, inserito sotto la rubrica '*de commercio agrorum*', da D. 49.16.13.3, inserito invece sotto quella '*de missionibus*', dal momento che i principi sanciti in entrambi i frammenti farebbero riferimento al regime generale concesso a coloro che non abbiano subito un congedo disonorevole.

⁶ La disposizione imperiale, introduttiva del divieto, andrebbe ad integrare l'elenco di situazioni giuridiche in cui è possibile fare denuncia al fisco, riportato in D. 49.14.1pr., Call. 1 *de iure fisci*: *Variae causae sunt, ex quibus nuntiatio ad fiscum fieri solet. aut enim si quis, quod tacite relictum est, profitetur capere non posse vel ab alio praeventus deferetur: vel quod mors ab heredibus non vindicatur: vel quod indignus heres nuntiatur: vel quod princeps heres institutus et testamentum sive codicilli subrepti esse nuntiantur:*

la *delatio*, introducendosi un limite temporale alla denuncia e conseguente *vindicatio* a favore del fisco: se non è stato avviato un processo fiscale prima che il soldato abbia ricevuto il congedo, non deve essere molestato nel godimento del bene⁷.

La *ratio* di tale concessione è precisata nel § 2, in cui il giurista ne esclude l'operatività nei confronti dei congedati in modo disonorevole⁸: si afferma, infatti, che la mancata confisca è concessa a titolo di premio ai veterani⁹. Di conseguenza, si ri-

*vel quod dicatur quis thesaurum invenisse: vel quod magni pretii rem minoris ex fisco comparasse: vel praevaricatione fiscum victum esse: vel eum decessisse, qui in capitali crimine esset: vel etiam post mortem aliquem reum esse: vel domum destructam esse: vel ab accusatione recessum: vel rem litigiosam venundari: vel poenam fisco ex contractu privato deberi: vel adversus leges commissum factum esse; su cui v. S. PULIATTI, *Il "De iure fisci" di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano, 1992, p. 143 ss.; ID., *Callistratus. Opera*, Roma, 2020, p. 299 ss.*

⁷ La mancata citazione da parte di Macro, pertanto, dell'intervento normativo di Settimio Severo e Caracalla, che ammetteva l'acquisto dei beni paterni per i soldati, deve giustificarsi col fatto che esso non era funzionale al ragionamento del giurista: egli considera, infatti, in quale modo l'acquisto perfezionato in violazione del divieto potesse essere sanato.

⁸ Il congedo poteva essere onorevole (*missio honesta*), per motivi di salute (*missio causaria*) e, infine, disonorevole (*missio ignominiosa*); cfr. D. 49.16.13.3, Macer 2 *de re mil.*: *Missionum generales causae sunt tres: honesta causaria ignominiosa*. Il congedo disonorevole era disposto quando un soldato teneva un comportamento, tale da determinare la sua espulsione dall'esercito con una nota infamante: poteva essere disposto, ad es., nel caso in cui un soldato fosse stato colto a rubare nei bagni (D. 47.17.3, Paul. *l.s. poen. mil.*); avesse commesso adulterio (D. 48.5.12(11), Pap. *l.s. adult.*); si fosse procurata infermità o avesse tentato il suicidio (D. 49.16.6.7. Men. 3 *de re mil.*). Essere congedati con disonore (*missio ignominiosa*) costituiva un provvedimento disciplinare gravissimo: era preceduto dallo scioglimento del giuramento (*exauctoratio*) e implicava il divieto di svolgere ogni attività a Roma o in altri luoghi in cui fosse l'esercito al seguito dell'imperatore, oltre ad essere completamente esclusi da tutti i privilegi che spettavano ai veterani (v. *infra*).

⁹ Il congedo onorevole era concesso allo scadere della ferma, che, a partire da Tiberio, per i legionari aveva una durata di venticinque anni. Sulla durata della ferma alla luce delle testimonianze epigrafiche v. G. FORNI, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milano-Roma, 1953, p. 142 ss.; J.C. MANN, *Honest Missio from the Legions*, in *Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit. Gedenkschrift für Eric Birley*, G. ALFÖLDY, B. DOBSON, W. ECK (Hrg.), Stuttgart, 2000, p. 153 ss.; Y. Le BOHEC, *The Imperial Roman Army*, London, 2001², pp. 64 e 223 s.; M.A. SPEIDEL, *Heer und Herrschaft im römischen Reich der hohen Kaiserzeit*, Stuttgart, 2009, p. 317

conosce un'analogha disciplina anche nei confronti dei soldati congedati per motivi di salute¹⁰.

ss. I soldati, che ottenevano una *honestia missio*, venivano designati *veterani* e ottenevano la concessione della cittadinanza romana, se non la possedevano già, e il diritto di contrarre giusto matrimonio (*conubium*), nonché il *praemium militiae*, consistente in una somma di denaro o in terre erogato al momento della cessazione dal servizio. Ai veterani potevano, inoltre, essere riconosciuti altri privilegi, forse proporzionati al grado ricoperto al momento del congedo: Augusto concesse ai veterani l'esenzione dai *munera publica*, cfr. BGU II, 628v (=W.Chrest. 462; 31 a.C.); Domiziano li esentò anche dal pagamento delle imposte indirette, cfr. CIL XVI, 12 (=ILS III, 9059=W.Chrest. 463; 88/89 d.C.). In età severiana i veterani non sono più esonerati dagli oneri patrimoniali, cfr. D. 50.5.7, Pap. 36 *quaest.*; D. 49.18.2.1, Ulp. 3 *op.*, su cui v. F. GRELLE, *Munus publicum. Terminologia e sistematiche*, in Labeo 7, 1961, p. 323 ss. (=ID., *Diritto e Società nel mondo romano. Scritti di Francesco Grelle*, Roma, 2005, p. 56 ss.); B. SANTALUCIA, *I «libri opinionum» di Ulpiano*, I, Milano, 1971, p. 121 s.; M. ALBANA, *Costantino e i veterani. Osservazioni in margine a CTh 7, 20, 2*, in *Fra Costantino e i Vandali. Atti del Convegno Internazionale di Studi per Enzo Aiello (1957-2013) (Messina, 29-30 ottobre 2014)*, a cura di L. DE SALVO, E. CALIRI, M. CASELLA, Bari, 2016, p. 492 ss. In età diocleziana viene riconosciuta l'esenzione dagli oneri civili e personali per i soldati che, dopo più di vent'anni di servizio, avessero ottenuto un congedo onorevole o per motivi di salute, cfr. C. 7.64.9, *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Rufino*, su cui v. D. VAN BERCHEM, *L'armée de Dioclétien et la réforme constantinienne*, Paris, 1952, p. 76 s., il quale ritiene che il provvedimento, che prevede un prolungamento del servizio attivo, avrebbe attestato la trasformazione di una pratica, dovuta ad un secolo ininterrotto di guerra, in una regola giuridica.

¹⁰ Il congedo per motivi di salute era concesso nel caso in cui, per infermità fisica o mentale, i soldati non avevano portato a termine il servizio, perché non più idonei alle armi; cfr. CIL XVI, 10,7 nt. *ad l.*, in cui si ribadisce che il congedo per motivi di salute non spetta al soldato in quanto ferito in guerra, ma a colui che per difetto mentale o fisico (*vitio vel animi vel corporis*) sia dichiarato inidoneo ai servizi. I soldati riformati avevano diritto al *praemium militiae* e godevano del trattamento di coloro che avevano terminato il periodo di leva: alcuni privilegi furono loro estesi da specifici interventi imperiali. Così J.B. CAMPBELL, *The Emperor and the Roman Army 31 B.C.-AD 235*, Oxford, 1984, p. 311 ss., il quale richiama interventi imperiali che, a partire dal principato di Caracalla, riconoscevano ai soldati congedati per motivi di salute (*causarii*) gli stessi privilegi concessi ai veterani (cfr. C. 5.65.1, *Imp. Antoninus A. Saturnino*), o escludevano nei loro confronti la nota di *infamia* (cfr. C. 12.35(36).8, *Philippus A. et Phlippus C. Maccio*), o stabilivano l'esenzione dai *munera* civili e personali per i soldati congedati con onore o per motivi di salute (cfr. C. 10.55(54).3, *Diocletianus et Maxinius AA. Philopatori*). Alla luce di D. 27.1.8.2-5, Mod. 3 *exc.*, lo studioso rileva che, in materia di *tutela*, per i *causarii* il periodo di esenzione era concesso in proporzione alla durata

2. Come si è affermato in precedenza, la costituzione di Settimio Severo deve aver attribuito carattere generale ad una disciplina originariamente prevista per un determinato ambito territoriale. In particolare, il provvedimento è stato posto da Naphtali Lewis in relazione al regime vigente nella provincia d'Egitto¹¹, anche se, come si vedrà, non è possibile ravvisare una medesima *ratio* ispiratrice. Si è evidenziato, infatti, che un elevato numero di documenti papiracei registrano prepotenze e abusi perpetrati dai soldati ai danni della popolazione civile¹²: questa situazione deve aver indotto l'amministrazione imperiale ad introdurre un proclama che proibiva ai soldati di acquistare terra nella provincia d'Egitto durante gli anni del loro servizio attivo. Il divieto di acquisto di beni fondiari da parte dei soldati è espressamente menzionato nel § 111 del *Gnomon* dell'*Idios logos*, uno specifico testo normativo risalente ad Ottaviano-Augusto, aggiornato da successivi interventi imperiali, del Senato, dei prefetti d'Egitto e degli *Idioi logoi*,

del servizio effettivamente prestato: un veterano godeva di un'esenzione totale, mentre colui che era stato congedato per motivi di salute godeva di un anno di esenzione se avesse militato per cinque anni, di due dopo otto anni, di tre dopo dodici anni, di quattro dopo sedici anni. Diversamente G.R. WATSON, *The Roman Soldier*, Ithaca-New York, 1969, p. 123 ss., ipotizza, senza però l'avallo delle fonti, che l'equiparazione del *causarius* ai veterani fosse subordinata ad apposita valutazione, caso per caso: di conseguenza, tutti i *causarii* che non fossero stati equiparati ai veterani erano assimilati a coloro che erano stati congedati con disonore. Sul congedo per motivi di salute, v. da ultimo K. VAN LOMMEL, *The Terminology of the Medical Discharge and an Identity Shift among the Roman Disabled Veterans*, in *AHB*, 27, 2013, p. 65 ss., in part. p. 73 s., che dà risalto al fatto che a partire dal principato di Caracalla il trattamento di *causarii* e di *emeriti* viene differenziato, attribuendo di conseguenza alla specificazione di Macro "*vitio animi vel corporis*", che indica la legittimazione a un congedo anticipato, una connotazione negativa.

¹¹ N. LEWIS, *Soldiers permitted to own provincial Land*, in *BASP*, 19, 1982, p. 143 ss.

¹² N. LEWIS, *Soldiers permitted*, cit., p. 143, rileva come il termine *δασεωμὸς*, che è quello che più esattamente corrisponde a quello attuale di 'estorsione', ricorre frequentemente nella documentazione papiracea, accanto a quelli generici di *θήλλος* (regalia) e *δῶρον* (dono), evidenziando, peraltro, che nei documenti privati il fenomeno era descritto senza il ricorso ad eufemismi; cfr. SB VI, 9207, un documento di II sec. d.C. che registra il pagamento di 2200 dr. ed altri due, per un totale di 900 dr., a favore di un soldato su sua richiesta.

che ci è pervenuto in una versione di età antonina, che però riproduce, con aggiornamenti, una precedente versione di età claudio-neroniana: BGU V, 1210,243: Ο[ι] στρατευόμενοι ἐκωλύθησαν καθ' ἡ|ν στρατεύονται ἐπα[ρ]χ[ι]αν ἐνκ[τ]ῆσθαι.

La disposizione non sembra lasciare spazio a dubbi e, inoltre, appare a sua volta il risultato dell'estensione del divieto di acquisto e /o di prestito precedentemente previsto per funzionari e liturghi nel distretto di servizio: sin dai primi anni della dominazione romana d'Egitto i prefetti con editti devono aver introdotto il divieto, codificato successivamente nel § 70 del *Gnomon* dell'*Idios logos*¹³. Una conferma in tal senso risulterebbe da P.Oxy. LXXVIII, 5171, un documento del 6 a.C., redatto dal τοπογραμματοῦς Areio, che fa riferimento all'annullamento di una precedente vendita, avente ad oggetto terreni improduttivi nella disponibilità del fisco, destinati alla vendita ed assegnati a seguito di παράδειξις (ll. 2-5)¹⁴. L'annullamento della vendita sarebbe stato ordinato, in sede di *conventus*, a causa della violazione delle disposizioni, emanate nel 8/7 a.C. dal prefetto Gaio Turrano¹⁵ in occasione del-

¹³ BGU V, 1210,174-176: Τοῖς [ἐν] δημοσίαις χρεῖαις οὔσι οὐκ ἐξὸν ἀνεῖσθαι ἢ δ[ανεῖ]ζεν ἐν οἷς π[ρ]αγ[μ]α/τεῦο[ν]ται τόποις οὐδὲ ἰδίους αὐτῶν ο[ὔ]δὲ ἐξ ὑπολόγου [οὐδὲ ἐ]κ προκηρῦξεως/ ὄλου νομοῦ, su cui v., A. JÖRDENS, *Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit. Studien zum praefectus Aegypti*, Stuttgart, 2009, pp. 478-479 con discussione della bibliografia; S. ALESSANDRI, *Le vendite fiscali nell'Egitto romano, II, Da Nerva a Commodo*, Bari, 2012, p. 19 s.

¹⁴ P.Oxy. LXXVIII, 5171,2-5; il documento costituirebbe la prima attestazione per l'Egitto romano di vendita mediante procedura di παράδειξις. Il ricorso a tale procedura implica, conseguentemente, che oggetto della vendita siano stati terreni improduttivi (ὑπόλογος). Nel documento viene rimarcato, inoltre, che non deve essere addebitata alcuna responsabilità al κομογραμματοῦς Phamounis, che, nell'assegnazione dei terreni, avrebbe agito in buona fede (κατὰ πίστιν), escludendosi in tal modo una sua eventuale connivenza con l'acquirente. L'espressione κατὰ πίστιν (l. 3) costituisce, pertanto, una variante di καλῆ πίστις come equivalente a quella latina *bona fide* e l'editore la pone a fondamento dell'ipotesi che il κομογραμματοῦς abbia effettuato la παράδειξις prima che fossero rese note le disposizioni del prefetto Caio Turrano. Sulle problematiche connesse con il documento, v. S. ALESSANDRI, *In merito a P.Oxy. LXXVIII, 5171*, in *IAH*, 9, 2017, p. 101 ss.

¹⁵ Sul prefetto Caio Turrano, in carica tra l'8 marzo del 7 e il 4 giugno del 4 a.C., v. A. STEIN, *Die Präfekten von Ägypten in der römischen Kaiserzeit*, Bern, 1950, p. 19 s.; G. BASTIANINI *Lista dei prefetti d'Egitto dal 30° al 299°*,

le entrate in denaro del νομός Hermopolites, disposizioni che vietavano espressamente a tutti i funzionari attivi nella χώρα di acquistare, a nome proprio, ma anche a quello della moglie e/o dei figli, lotti di terreno nel distretto in cui esercitano il proprio ufficio.

Sebbene nell'Egitto romano il quadro normativo sia abbastanza chiaro, Naphtali Lewis ha dato risalto al fatto che due documenti, uno contemporaneo della versione esistente del *Gnomon* dell'*Idios logos*, BGU II, 462 (W.Chrest. 376; 155-24 agosto 156 d.C.¹⁶), l'altro della metà del III d.C., P.Lond. III, 1157v (=W.Chrest. 375=Sel.Pap. II, 355; 7 giugno 246 d.C.¹⁷) attestano, però, due casi di acquisti di terra da parte di soldati¹⁸.

Nel primo documento si registra che un terreno di 6 arure, coltivato a cereali, ubicato nella pianura (πέδιον) della κόμη di Kerkesoucha del νομός Arsinoites, μερίς di Herakleides, di proprietà del padre e del fratello dello scrivente, viene loro confiscato per cattiva o deficitaria conduzione dell'ufficio liturgico, ricoperto congiuntamente, della sitologia. In seguito, lo scrivente, Gaio Giulio Apollinario, *miles* della I coorte degli Apaneni, della centuria di Herakleides, di stanza ad Alessandria, acquista all'asta il terreno, che era stato di suo padre e di suo fratello, ricevendone l'aggiudicazione (κῶρωσις) dall'epistrate-

in *ZPE*, 17 (1975), p. 268; Id., *Aggiunte e correzioni*, in *ZPE*, 38, 1980, p. 76; Id., *Il prefetto d'Egitto (30 a.C. - 297 d.C.), Addenda (1973-1985)*, in *ANRW*, II,10,1, Berlin-New York, 1988, p. 504; P. BURETH, *Le préfet d'Égypte (30 av. J.C. - 297 ap. J.C.): État présent de la documentation en 1973*, in *ANRW*, II,10,1, Berlin-New York, 1988, p. 475.

¹⁶ Lo scrivente fa riferimento all'acquisto da lui effettuato l'anno precedente, nel mese di Phamenoth (25 febbraio-26 marzo), ma l'indicazione dell'anno di regno di Antonino Pio manca a causa di una lacuna nella l. 7; l'unica traccia per la datazione del documento è offerta dal periodo di carica dell'epistratego Gaio Statilio Massimo, attestato da *post* 148/9 al marzo/aprile 159 d.C.; si può pensare, quindi ad una data intorno al 155/6 d.C., come suggeriscono M. VANDONI, *Gli epistrateghi nell'Egitto Greco-romano*, Milano-Varese, 1970, pp. 26 s. nt. 22 e 28 s.; J.D. THOMAS, *The epistrategos in Ptolemaic and Roman Egypt, II: The Roman epistrategos*, Opladen, 1982, pp. 188 nr. 44 e 200.

¹⁷ Per una differente datazione successiva al 14 settembre 249 d.C., v. J.D. THOMAS, *The Introduction of Dekaprotai and Comarchs into Egypt in the Third Century A.D.*, in *ZPE*, 19, 1975, p. 117; cfr. BL VII, p. 89.

¹⁸ N. LEWIS, *Soldiers permitted*, cit., p. 144 ss.

go, ma i conduttori, che hanno coltivato il terreno fino ad allora, si rifiutano di pagargli i canoni dovuti. Per tal motivo egli chiede all'epistratego di far scrivere allo stratego dell'Arsinoites, *μᾶρις* di Herakleides, territorialmente competente, perché questi costringa i conduttori morosi a pagare i canoni arretrati e ad abbandonare il terreno¹⁹.

BGU II, 462 (=W.Chrest. 376), sembra prevedere la stessa deroga al divieto di acquisto di terra da parte dei soldati introdotta dal rescritto di Settimio Severo e Caracalla, anche se vi sarebbe una discrepanza cronologica tra le due testimonianze, dal momento che l'aggiudicazione del terreno a favore di G. Giulio Apollinario sarebbe stata effettuata più di quarant'anni prima rispetto al provvedimento imperiale²⁰. Poiché non è possibile ipotizzare che l'acquirente si sia aggiudicato all'asta il terreno, appartenuto in precedenza al padre e al fratello, in violazione del divieto generale e si sia rivolto, poi, all'epistratego per denunciare la condotta dei coloni, che si rifiutavano di pagare i canoni e di liberare il terreno stesso, si deve pensare che in Egitto vigesse già un principio analogo a quello intro-

¹⁹ BGU II, 462 (=W.Chrest. 376): α[.]φο() Γαίαι Σ[τ]ατ[ι]λι[ι]οι Μ[α-]ξίμοι τ[ῶ]/ κρα[τί]στοι ἐπιστρ[ατή]γοι/ παρὰ Γα[ί]ου Ἰουλίου Ἀπολλινάριου στρατιώ- του/ σπειροῦ πρώτης Ἀπαμηνῶν [έκατο]ν[τ]αρχί/ας Ἑρακλ[ε]ίδ[η]ου. ἐ[β]ωνησάμην, κ[ῆ]- ρει], ἐκ π[ρ]οσ/[κ]ηρύξεω[ς] ἐν τ[ῶ]ι διε[ληλ]υθότι [. . . (ἔτει)] τοῦ κυ[ρ]ίου ἡμῶν Ἄνω] νεῖνου Φαμ[εν]ῶθ (*sic*)/ [π]ερὶ πεδίο[ν] κ[ῶ]μη[ς] Κερκεσοῦχ[ω]ν τοῦ Ἀρ[ιστ]οίτου ν[ο]- μ[ο]ῦ τῆς Ἑρακλείδου μερίδος/ [σ]ιτικὰς ἀρούρ[ας] ἕξ γεγρονίας τ[ὸ] πρ[ὶ]ν τοῦ/ πατρός μου Μύστου Ἀφροδεισίου καί/ Νίνου ἀδελφοῦ [μ]ου, ἀναλημφθείσας/ εἰ[ς] τὸ ταμει[ὸν] κοινον<ᾶν?> αὐτῶν γει[νομ]έ/νων ἐν τῇ ἐ[γ]χειρῆσει αὐτοῖς σιτολογία/, ὃν καὶ τὴν τιμὴν ἐπὶ τῶν τόπων διέ/γραψα. ἐπει οὖν οἱ τὰς προκειμένας ἀρούρ[ας] προγ[ε]ωρ[γ]οῦν- τ[ε]ς <Κάστωρ Ἡ[. . .]τος κ[α]ὶ υἱὸς αὐτοῦ [. . .]δης> ἄχρι νῦν [ἀν]τ[ι]λαμβα/νόμε- νοι αὐ[τῶ]ν οὐ βούλονται τ[ο]ῦς φό/ρους μοι ἀπο[δο]ῦναι, δέομαι, [ἐάν σοι] δόξη/ κε- λεῦσαι γράφειν τῷ τοῦ Ἀρσινοεί[το]υ τῆς/ [Ἡ]ρακλείδου μερίδος στρατηγῶ, ἐπα/[να- γκά]σαι [α]ὐτοῦς [ἀ]ποδ[ο]ῦναι μ[ο]ι το[ῦ]ς φό/ρους καὶ ἀπο[σ]τήναι εἰς τ[ὸ] ἕξῃς τῶν ἐμ[ο]ῖ [κε]κυρωμένον [ὑ]πό σοῦ τοῦ κυρίου ἀρ[ο]υ/ράν, ἵν' ὁ εὐεργ[ε]τημένος; per una disamina dettagliata delle problematiche connesse con il documento, v. S. ALESSANDRI, *Le vendite fiscali, II*, cit., p. 79 ss.

²⁰ Th. REINACH., *Un code fiscal de l'Égypte romain: le Gnomon de l'idio- logue. Commentaire*, in *RHDFE*, 44, 1920, p. 101. Così anche N. LEWIS, *Soldiers permitted*, cit., p. 145.

dotta dall'intervento imperiale ricordato da Marciano e Modestino, e da questo momento esteso a tutto l'impero²¹.

Più in dettaglio, Rostovtzeff nella vicenda di G. Giulio Apollinario ravvisava l'applicazione di un principio già operante in età tolemaica e che sarebbe stato seguito anche in età romana: il diritto di prelazione dei proprietari precedenti o dei loro parenti in una vendita dei loro beni oggetto di confisca. Pur non essendo esplicitamente affermato in nessuno dei documenti, Rostovtzeff riteneva che l'operatività del principio emergesse dalla frequenza di tali acquisti da parte di figli e figlie anche in età romana²². Si può immaginare che, una volta avviata la procedura di vendita all'asta, non è facile per i parenti far valere il proprio diritto di prelazione, se non nella situazione di pari offerta rispetto agli altri offerenti, e ciò può aver creato qualche problema, che avrà richiesto l'intervento dell'epistratego, come sembrerebbe potersi dedurre dall'affermazione dello scrivente secondo cui l'aggiudicazione del terreno gli sarebbe stata effettuata dall'epistratego²³. È evidente, però, che il vero oggetto della petizione di G. Giulio Apollina-

²¹ N. LEWIS, *Soldiers permitted*, cit., p. 146 s., dà proprio risalto al fatto che, anche alla luce di P.Cattaouir (=M.Chrest. 372), probabilmente i prefetti con puntuali interventi attenuarono l'applicazione rigorosa di divieti a vantaggio dei soldati e delle loro famiglie.

²² M.I. ROSTOVITZEFF, *Studien zur Geschichte des römischen Kolonats*, Leipzig-Berlin, 1910 [= *Per la storia del colonato romano*, trad. it. di A. MARCONI, Brescia, 1994], p. 157; della stessa opinione sono U. WILCKEN, *introd.* a W.Chrest. 364 (=BGU I, 291) e P.J. ZEPOS, *rec.* a E. BUSSI, *Ricerche intorno alle relazioni fra retratto bizantino e musulmano*, Milano, 1933, in *ZSS*, 54, 1934, p. 403.

²³ Alla luce della documentazione disponibile, si può affermare che l'epistratego non sia, di norma, coinvolto nella procedura di vendita di beni fiscali, ma intervenga in situazioni particolari: nel documento qui in esame il riferimento all'aggiudicazione (κῶροσις) non è inserito all'inizio, quando si parla dell'acquisto a seguito di procedura d'asta (ὄνη ἐκ προκηρύξεως) da parte dello scrivente, ma è accennato alla fine, quasi come un atto a sé, che ha avuto luogo in un momento successivo alla vendita vera e propria, probabilmente a seguito di una vertenza che ha richiesto l'intervento dell'epistratego. Non ricorrono, infatti, offerte di acquisto di beni fiscali indirizzate all'epistratego, ma solo, eventualmente, richieste di un intervento da parte di quest'ultimo presso lo stratego perché metta in moto la procedura di vendita; v. S. ALESSANDRI, *Le vendite fiscali, II*, cit., p. 83 s.

rio è comunque un altro: tutto quello che il *miles* ha detto circa l'acquisto, nell'anno precedente, del terreno, che era stato confiscato a suo padre e a suo fratello, serve solo come premessa a quanto gli interessa chiedere. Egli informa l'epistratego che i coloni, che hanno coltivato fino a quel momento il terreno da lui acquistato, si rifiutano di versargli i canoni d'affitto dovuti²⁴. Gli chiede, pertanto, di far scrivere dai funzionari subalterni del suo ufficio allo stratego della $\mu\epsilon\rho\iota\varsigma$ di Herakleides del $\nu\omicron\upsilon\omicron\varsigma$ Arsinoites, perché questi intervenga, per costringere i conduttori a pagare i canoni arretrati e a lasciare libero da quel momento il terreno. Rostovtzeff riteneva che nell'Egitto romano, come retaggio dell'età tolemaica, fosse sopravvissuto, oltre al citato diritto di prelazione sui beni confiscati, anche il principio secondo cui la vendita non annullava i contratti di locazione esistenti²⁵. Ciò potrebbe spiegare perché i conduttori non vogliono abbandonare il fondo, che sembrerebbe essi abbiano continuato a coltivare dopo la confisca fino al momento in cui Apollinario, che nel frattempo lo ha ricomprato, ricorre all'epistratego, facendo leva sulla loro inadempienza, per chiederne l'allontanamento dal fondo. Il ricorso all'epistratego si giustificerebbe per il fatto che l'aggiudicazione a favore del ricorrente era stata effettuata a suo tempo dallo stesso funzionario a nome dell'amministrazione fiscale²⁶.

²⁴ Così intende M.I. ROSTOVITZEFF, *Studien zur Geschichte*, cit., p. 158, il significato del termine $\phi\acute{o}\rho\omicron\varsigma$.

²⁵ Per M.I. ROSTOVITZEFF, *Studien zur Geschichte*, cit., p. 157, il principio si ricaverebbe da P.Eleph. 14 e dal documento in esame; cfr. W.Chrest. 376, *introd.*

²⁶ Non si dice a quale quadro normativo lo scrivente faccia riferimento, ma non è escluso che, in quanto *miles*, egli invochi il principio *emptio tollit locatum*, cioè il proprietario (nel caso di specie, il fisco) può alienare il bene locato in costanza di un contratto di locazione, ma il compratore è libero di non tenerne conto, mentre il venditore è tenuto ad assicurare al conduttore una congrua prestazione o un adeguato risarcimento; cfr. D. 19.2.25.1, Gai. 10 *ad ed. prov.*; C.I. 4.65.9, *Imp. Antoninus A. Aurelio Fusco militi* (234 d.C.). Apollinario chiede – ma non si tratta di un ricorso ad un'*actio ex empto* – all'epistratego, a nome del fisco che gli ha venduto il fondo, di intervenire affinché gli assicuri il pagamento dei canoni arretrati da parte dei conduttori ed il loro allontanamento dal fondo. J.A.C. THOMAS, *The sitting tenant*, in *T.*, 41, 1973, p. 35 ss., contesta la fondatezza della regola citata, dal momento che la vendita da parte del *locator* ad un terzo non annulla il contratto di locazione, come mo-

P.Lond. III, 1157v (=W.Chrest. 375=Sel.Pap. II, 355) è una lettera di un certo Aurelio Apollodoro indirizzata ad Aurelio Mecio Nemesiano, stratego supplente del νομός Hermopolites, ed ai due δεκάπρωτοι della toparchia di Patemit dello stesso νομός, lettera con la quale rende loro noto di aver presentato al καθολικός Claudio Marcello ed al *procurator Augustorum* Marcio Salutarario una richiesta di acquisto per 12 arure di terreno ἀπὸ ὑπολόγου, al fine di ottenerne la consegna. Aurelio Apollodoro, figlio di Sabino e *beneficiarius* del prefetto di Egitto²⁷, scrive ad Aurelio Mecio Nemesiano, esattore delle imposte, stratego supplente del νομός Hermopolites, e ad Aurelio Ara.o, βουλευτής, ex ἐξηγητής, πρύτανις in carica della città di Hermoupolis, e ad Ermino, βουλευτής, ex ἀγορανόμος²⁸ della stessa città, entrambi δεκάπρωτοι²⁹ della toparchia di Pate-

stra la possibilità di esperire l'*actio conducti*, ma può creare problemi al *conductor* non meno di altre transazioni dispositive del *locator*. In ogni caso non sarebbe l'effetto contrattuale, ma quello 'reale' della vendita o di altre disposizioni che possono privare il colono dell'occupazione del terreno o dell'immobile. Un caso analogo sembra ricorrere in D. 49.14.50, Paul. 3 *decr.*, che si riferisce ad un caso, discusso in seno al *consilium principis* di Settimio Severo ed oggetto di una *sententia imperialis in cognitione prolata*, relativo ad una vendita all'asta effettuata dal procuratore imperiale Valerio Patruino a favore di Flavio Stalticio, vendita relativa ad alcuni *praedia* precedentemente confiscati e dati in locazione. La presenza del colono sui *praedia* venduti dal fisco non costituisce un problema riguardo alla sua permanenza sui *praedia* in relazione alla vendita sopravvenuta, ma solo in relazione all'attribuzione dei frutti *medio tempore percepti* (cioè tra la prima aggiudicazione provvisoria e la successiva definitiva a Flavio Stalticio): l'imperatore decide, accogliendo il suggerimento di Papiniano e Messio, di lasciare i frutti al colono, ma di attribuire il canone di quell'anno all'*emptor*, come se una tale clausola (*lex venditionis*) fosse prevista nel contratto di vendita; per le problematiche connesse con il frammento di Paolo, v. M. RIZZI, *Imperator cognoscens decrevit. Profili e contenuti dell'attività giudiziaria imperiale in età classica*, Milano, 2012, p. 247 ss.; S. ALESSANDRI, *Una vendita fiscale in età severiana*, in *BStudLat*, 43, 2013, p. 144 ss. (con bibliografia).

²⁷ D. HAGEDORN, *Cussonius I...*, in *ZPE*, 40, 1980, 84 nt. 6, avanza l'ipotesi che il titolo di *beneficiarius* vada riferito non ad Aurelio Apollodoro, ma a suo padre Sabino.

²⁸ Su ruolo, funzioni e competenze, rispettivamente, dell'ἐξηγητής, del πρύτανις e dell' ἀγορανόμος, cfr. F. OERTEL, *Die Liturgie. Studien zur ptolemäischen und kaiserlichen Verwaltung Ägyptens*, Leipzig, 1917 [Aalen, 1965], pp. 325-329; 332-335 e 343-349.

²⁹ P. JOUGUET, *La Vie Municipale dans l'Égypte Romaine*, Paris, 1911 [1968], p. 388 s., rimarca il fatto che l'imperatore spesso assegna ai componen-

mit Superiore dello stesso νομός, comunicando loro di aver presentato al καθολικός Claudio Marcello ed al *procurator Augustorum* Marcio Salutarario³⁰ dei ββλιδια, di cui allega copia, con i quali ha chiesto di poter acquistare 12 arure di terreno ἀπό ὑπολόγου nella disponibilità del fisco, terreno esente dal tributo e destinato alla vendita, con prezzo base di 20 dr. per arura, nel territorio della komogrammateia di Alabastrine, e proveniente dai κληροί di Ademanto ed Apollonio³¹. Segue copia della lettera inviata al καθολικός ed al *procurator Augustorum*

ti della βουλή incarichi liturgici nell'ambito del νομός e sembra che tale tendenza si manifesti in maniera più evidente con l'istituzione dei δεκάπρωτοι; sulle prime attestazioni e sulla diffusione della δεκαπρωτία, nonché sulla natura del *munus* relativo, da collegare con la presenza di Settimio Severo ad Alessandria e con le pressanti richieste dei Greci delle metropoli, v. F. GRELLE, *Stipendium vel Tributum. L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo*, Napoli, 1963, p. 56 ss.; in particolare, si evidenzia che la genericità del titolo si giustificerebbe con la flessibilità con cui i δεκάπρωτοι affrontano ad alto livello le varie competenze fiscali. Sul numero e la durata della carica dei δεκάπρωτοι, v. R.S. BAGNALL, *The Number and Term of the Dekaprotai*, in *Aegyptus*, 58, 1978, p. 165 ss.; e per le problematiche connesse con la scomparsa dei δεκάπρωτοι, v. J.D. THOMAS, *The Disappearance of the Dekaprotai in Egypt*, in *BASP*, 11, 1974, p. 60 ss.

³⁰ Sui problemi relativi all'identificazione di Marcio Salutarario, v. R.A. KASTER, *Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity*, Berkeley-Los Angeles-London, 1988, p. 427 s. Inoltre, P.J. PARSONS, *Philipus Arabs and Egypt*, in *JRS*, 57, 1967, p. 138, rileva che Marcio Salutarario è un procuratore che compare in coppia con Claudio Marcello sotto Filippo l'Arabo in svariati campi dell'amministrazione imperiale, soprattutto con lo specifico compito di ripristinare la produttività della terra coltivabile; v. anche N. LEWIS, *Soldiers permitted*, cit., p. 147. Sulla scorta di H.-G. PFLAUM, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, Paris, 1960-1961, p. 661, funzione analoga a quella svolta da Marcio Salutarario, sempre abbinato a Claudio Marcello, è individuata da G.M. PARASSOGLU, *Roman Imperial Estates in Egypt*, Amsterdam, 1978, p. 87, per Claudio Diogneto adiutor del *rationalis Aegypti* Claudio Giuliano negli anni 202-204 d.C.; v. anche Th. KRUSE, *Der Königliche Schreiber und die Gauverwaltung. Untersuchungen zur Verwaltungsgeschichte Ägyptens in der Zeit von Augustus bis Philippus Arabs (30 v. Chr. – 245 n. Chr.)*, München-Leipzig, 2002, p. 608 nt. 1700.

³¹ J.D. THOMAS, *The Introduction of Dekaprotai*, cit., p. 116, ritiene che i terreni siano stati confiscati ai precedenti titolari, ma in tale ipotesi ci si aspetterebbe la presenza dell'avverbio πρότερον prima del nome degli stessi, come si può riscontrare nei registri di beni confiscati; cfr. P.Pher. 24 ss. e *passim*, su cui v. S. ALESSANDRI, *Un registro di beni confiscati. P.Pher. (P.Vind. inv. G 257+24568+29781)*, Bari, 2015, p. 10 ss. Sembra preferibile, pertanto, l'ipote-

torum con la richiesta d'acquisto, in conformità alle istruzioni emanate da questi funzionari, e relative alla procedura di vendita dei terreni suddetti, con l'indicazione dettagliata dei confini degli stessi, nonché con l'impegno, una volta ottenuta l'aggiudicazione definitiva (ὑσπερ κυρωθεις), a versare presso la banca (δημοσια τραπεζα) del νομός il prezzo fissato. La lettera si chiude con la precisazione che in caso di mancata aggiudicazione, Aurelio Apollodoro non si sentirà impegnato dalla richiesta presentata³². Nella seconda colonna viene registrato l'ordine, non è chiaro se da parte del καθολικός³³ e/o del *procurator Augustorum*, rivolto ai δεκάπρωτοι della toparchia di Patemit di procedere alla consegna del bene (παράδοσις)³⁴, con la collaborazione dello stratego del νομός Hermopolite. Sulla base di quest'ordine Aurelio Apollodoro richiede ai δεκάπρωτοι locali³⁵ di effettuare a suo favore la consegna, avendo egli versato il prezzo d'acquisto presso la banca (δημοσια τραπεζα) del νομός. Seguono

si di N. LEWIS, *Soldiers permitted*, cit., p. 147, in base alla quale i terreni oggetto della richiesta d'acquisto sono stati abbandonati e divenuti improduttivi.

³² In considerazione del fatto che la precisazione compare in questo documento analogamente a P.Bub. I, 4, col. XXIII,7-8 e *passim*, S. ALESSANDRÌ, *Le vendite fiscali nell'Egitto romano, III, Da Settimio Severo a Diocleziano*, Bari, 2017, p. 39 ss., ipotizza che per l'accesso alla gara non sia richiesto il versamento della somma offerta, ma solo l'impegno a versarla, una volta ottenuta l'aggiudicazione.

³³ Dal momento che J. LALLEMAND, *L'administration civile de l'Égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284-382). Contribution à l'étude des rapports entre l'Égypte et L'Empire à la fin du III^e et a IV^e siècle*, Bruxelles, 1964, p. 81 ss., fa risalire la creazione del καθολικός al regno di Settimio Severo, la contemporanea esistenza del καθολικός e del διοικητής pone dei problemi relativamente ai rispettivi ambiti funzionali. Il καθολικός, infatti, esercita il controllo sulla gestione delle proprietà imperiali, come dimostrerebbe il fatto che nel documento in esame egli è destinatario di una richiesta d'acquisto di terra από ὑπολόγου.

³⁴ Proprio alle riforme introdotte nel regno di Filippo l'Arabo potrebbe ricondursi la scomparsa della figura del βασιλικός γραμματεὺς, le cui funzioni sarebbero state assorbite dai liturghi e, in particolare, per la vendita dei beni di terreni improduttivi dai δεκάπρωτοι, così Th. KRUSE, *Der Königliche Schreiber*, cit., p. 947.

³⁵ In questi casi i δεκάπρωτοι operano non come esponenti dell'amministrazione municipale, ma, con ampi poteri, come espressione dell'amministrazione centrale nell'ambito dei distretti; v. Th. KRUSE, *Der Königliche Schreiber*, cit., p. 944 ss.

no la data e la dichiarazione di consegna dei documenti³⁶.

La situazione attestata nei due documenti è profondamente diversa, dal momento che in P.Lond. III, 1157v (=W.Chrest. 375=Sel.Pap. II, 355) la richiesta di acquisto da parte di Aurelio Apollodoro non ha ad oggetto beni appartenuti a suoi familiari: in questo caso la deroga al divieto di acquisti da parte dei militari si giustifica, conseguentemente, in altra maniera. Naphtali Lewis respinge, al riguardo, la ricostruzione degli editori dei *Greek Select Papyri*³⁷, i quali facendo propria a loro

³⁶ P.Lond. III, 1157v (=W.Chrest. 375=Sel.Pap. II, 355): Col. I (a) Αὐρηλίῳ Μακίῳ Ν[ε]μεσίανθ[ε] ἀ[πα]τιτητῆ διαδεχομένῳ τὴν στρ[α]τηγίαν τοῦ Ἑρμοπολ[ι]του νομοῦ/ καὶ Αὐρηλίῳς Ἄρα.ω βουλ[ε]υτῆ) ἐξ[η]γητῆσαντι ἐνάρχῳ πρῶτάνι Ἑρμοῦ πόλεως τῆς μεγάλ[η]ς ἀρχαίας/ καὶ λαμπράς καὶ σεμνοτάτης καὶ Ἐρμείνου βουλευτῆ ἀγορανομῆσαντι τῆς (αὐτῆς) πόλεως δεκαπρώτ[ο]ις/ τοπαρχείας Πατεμίτ[ου] ἄνω π[α]ρὰ Αὐρηλίῳ Απολλοδώρου υἱοῦ Σαβεῖνου βενεφικαρίου/ ἐπάρχου Αἰγύπτου βιβλιδίων ἐπ[ι]δοθ[έ]ντων ὑπ[ε]μῶ Κλαυδίῳ Μαρκέλλῳ τῷ διασημοτάτῳ/ καθολικῷ καὶ Μαρκίῳ Σαλουτ[α]ρίῳ τῷ κρατίστῳ ἐπιτρόπῳ Σεβαστῶν καὶ ἤς ἔτυχον/ ὑπογραφῆς βουλόμενος ὀνή[σ]ασθαι κατὰ τὰ κελευσθέντα ὑπ[α]υτῶν ἐκ τοῦ δημοσίου/ ἀπὸ ὑπολόγου ἀφόρου] τοῦ εἰς πρῶσιν ἐπιγεγραμμένου ἐπὶ ἀπλή τιμῆ εικοσαδράχμῳ/ περὶ κομογραμμ[α]τεῖαν Ἀλαβα[στ]ρίνης ἐκ τοῦ Ἀδήμαντος καὶ Ἀπολλωνίου κληρῶν (ἀρούρας) ιβ/ ἐπὶ γειτ[ι]νίας δεδηλωμέναις διὰ τῶν βιβλιδίων ἐστὶν ἀντίγραφον/ Κλαυδίῳ Μαρκέλλῳ τῷ διασημοτάτῳ καθολικῷ καὶ Μαρκίῳ Σαλουταρίῳ τῷ/ κρ[α]τίστῳ ἐπιτρόπῳ Σεβ[α]στῶν παρὰ Αὐρηλίῳ Απολλοδώρου υἱοῦ Σαβεῖνου βενεφικ[α]ρίου ἐπ[α]ρχ[ο]ῦ Αἰγύπτου]. Βούλομαι ὀνήσασθαι κατὰ τὰ κελευσθέντα ὑφ[ὲ]μῶν/ ἐκ τοῦ δημοσίου ἀπὸ ὑπο[λό]γου ἀφόρου τοῦ εἰς πρῶσιν ἐπιγεγραμμένου ἐπὶ ἀπλή/ τιμῆ εικοσαδρ[ά]χμ[ι] [κ]ω]μογραμματαίαν Ἀλαβαστρίνης τοῦ Ἑρμοπολείτου/ νομοῦ ἐκ τοῦ Ἀδήμαντος καὶ Ἀπολλωνίου κληρῶν (ἀρούρας) ιβ. γείτονες νότου ψιλῆ/ γῆ ἀπὸ ἀ[μ]πέλου πρ[ό]τερ[ο]ν ἐλαίαν καὶ ἐπὶ τι μέρος πρὸς τῷ ἀπηλιώτῃ παράδειςος, βορρᾶ πρὸς μὲν [τ]ῷ λιβι παράδειςος καὶ ἰδιωτικὰ ἐδάφη, πρὸς δὲ τῷ ἀπηλιώτῃ ἰδιωτικὰ ἐδάφη, ἀπηλιώτου παλαιὸς λάκκος καὶ χέρσος Ἰσιδώρας/ Χαϊρήμονος λιβὸς παλαιὰ ρύμη ἢ οἱ ἐὰν ὄσι γείτονες πάντη παντόθεν, ἄσ/περ κυρωθεὶς διαγράψω [ἐπὶ τ]ὴν ἐν Ἑρμοῦ πόλει δημοσίαν τράπεζαν, ἐὰν/ δὲ μὴ κυρωθῶ, οὐ κατασχεθῆσομαι ἔτιδε τῆ αἰρέσει. Διευτύχει. Col. II (ἔτους) γ' Παννι τγ. Αὐρηλίος Απολλόδωρος/ Σαβεῖνου ἐπιδέδοκα. Καὶ ὑπεγράφη μοι οὕτως/ οἱ τῆς τοπαρχείας δεκάπρωτοι σὺν τῷ στρα[τη]γῷ/ τὴν παράδοσιν σοι ποιήσονται προτεθ(έν)./ Κόλλημ(α) λγ τόμ(ος) α. Προτεθ(έν) ἐν Ἑρμοῦ πόλ(ει)./ Ὅθεν ἀξίω τὴν παράδοσιν μοι γενέσθαι/ ὑφ[ὲ]μῶν καθὼς ἐκελεύθητε τῆς τιμῆς ὑπ[ε]μῶ διαγραφόμενης εἰς τῆ[ν]/ ἐπὶ τόπων δημοσίαν τράπεζαν. Διευτύχετε. ("Ἐτους) γ' Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Ἰουλιῶ/ Φιλίππου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς καὶ Μάρκου/ Ἰουλιῶ Φιλίππου γενναιοτάτου/ Καίσαρος Σεβαστῶν. Αὐρηλίος Απολλόδωρος/ Σαβεῖνου ἐπιδέδοκα; per un'analisi approfondita delle problematiche relative al documento e, in particolare, alla procedura di vendita, v. S. ALESSANDRI, *Le vendite fiscali*, III, cit., p. 52 ss.

³⁷ A.S. HUNT, C.C. EDGAR, *Select Papyri, II: Non Literary papyri public Documents*, London, 1963, p. 427 nt. c.

volta quella di Wilcken³⁸, dall'espressione βουλόμενος ὄνή[σα-]σθαι κατὰ τὰ κελυσθέντα, presente a l. 7, inferivano che la richiesta d'acquisto da parte del *beneficiarius* del prefetto d'Egitto non fosse totalmente volontaria³⁹: l'espressione, in realtà, sarebbe una formula *standard*, che nella fattispecie avrebbe indicato le disposizioni di Marcello e Salutario relative alle modalità di vendita di particelle di terre incorporate dal fisco⁴⁰. La deroga risponderrebbe, probabilmente, all'esigenza di recuperare alla produttività terreni incolti ed abbandonati, rientrando, pertanto, in un più ampio progetto di riforma avviato dall'imperatore Filippo l'Arabo⁴¹: a differenza di BGU II, 462 (=W.Chrest. 376), in cui oggetto della vendita è terra di buona qualità, cioè seminata a cereali, ubicata nella pianura della κόμη, cioè in un'area inondata regolarmente, nel papiro londinese, invece, oggetto della richiesta di Aurelio Apollodoro è una porzione di terra improduttiva (ἀπὸ ὑπολόγου)⁴².

³⁸ Cfr. W.Chrest. 375, *introd.*

³⁹ Così ancora A. BIANCHI, *Aspetti della politica economico-fiscale di Filippo l'Arabo*, in *Aegyptus*, 63, 1983, p. 187 s., il quale ritiene, senza indicarne la ragione dell'inferenza, l'acquisto da parte di Aurelio Apollodoro come coatto, cioè imposto dal καθολικός Claudio Marcello e dal *procurator Augustorum* Marcio Salutario.

⁴⁰ N. LEWIS, *Soldiers permitted*, cit., p. 147 s., esclude, inoltre, il carattere obbligatorio dell'acquisto anche in considerazione del linguaggio del documento, che rivelerebbe un acquirente ben disposto a comprare i lotti di terra in questione.

⁴¹ Le fonti papirologiche, a differenza di quelle storiografiche che parlano poco di Filippo l'Arabo e con indiscutibili riserve mentali, attestano una significativa attività di riforma nei settori dell'agricoltura, delle liturgie, della tassazione e dell'*annona*. I primi due settori ricadono nella competenza di una specifica commissione di riforma. Si tratta di un fenomeno che va ben oltre cambiamenti locali e frammentari, dal momento che l'amministrazione imperiale fa un tentativo globale e sistematico di far rivivere l'Egitto nell'ambito di una più ampia rinascita dell'impero. Come osserva P.J. PARSONS, *Philippus Arabs*, cit., p. 141, il III secolo d.C. in Egitto inizia con le riforme di Settimio Severo e termina con quelle di Diocleziano: la riforma di Filippo l'Arabo, a metà strada tra le due, non sembra essere stata meno ambiziosa; v. anche M.I. ROSTOVITZEFF, *Storia economica e sociale dell'impero romano*, trad. it. di G. SERRA, Firenze, 1992², p. 570 s.; A. BIANCHI, *Aspetti della politica*, cit., p. 185 ss.

⁴² Si tratterebbe cioè di terreni che per mancanza di irrigazione regolare o per stagnazione d'acqua o per qualsiasi altra ragione erano cessati di essere produttivi, il loro reddito fiscale non veniva più conteggiato, ed erano perciò

3. Se appare, dunque, possibile ipotizzare che il divieto di acquisto di terreni da parte dei soldati nella provincia di servizio sia stato originariamente introdotto per la provincia d'Egitto, più problematico risulta il rapporto tra le disposizioni previste per tale ambito territoriale e la disciplina richiamata da Macro nel *de re militari*.

In primo luogo, come si è già evidenziato, nell'Egitto romano il divieto d'acquisto di terre per i militari, modellatosi probabilmente su quello più risalente introdotto per i funzionari relativamente al distretto di servizio, rispondeva ad esigenze di trasparenza e di ordine pubblico, era finalizzato cioè a prevenire truffe in danno dell'amministrazione imperiale o abusi e violenze nei confronti della popolazione civile, nella riflessione del giurista tardo severiano la prospettiva sembra differente: in maniera esplicita in D. 49.16.13pr. si legge che il divieto mirerebbe a scongiurare il pericolo che a causa dell'impegno nell'agricoltura i soldati venissero distolti dai propri compiti militari.

Naphtali Lewis cita il passo di Macro non riportando, però, l'intero passaggio *scilicet ne studio culturae militia sua avocentur. et ideo domum comparare non prohibentur*, in quanto non funzionale alla ricostruzione proposta; anzi esso la priverebbe di fondamento⁴³. Se il divieto fosse, infatti, finalizzato a prevenire abusi e violenze da parte dei militari nei confronti dei civili, non si comprenderebbe la ragione per la quale nella provincia in cui essi prestano servizio la proibizione non sarebbe estesa anche ad altri immobili come le abitazioni. L'affermazione conclusiva del *principium (sed et agros in alia provincia comparare possunt)* costituisce, pertanto, una conferma in tal senso, in quanto il *sed et* comporta, ai fini della definizione del divieto, l'equiparazione tra le abitazioni ubicate nel-

stati inseriti tra i lotti destinati alla vendita, elencati e descritti nell'apposito registro catastale tenuto presso gli uffici della *κόμη*: il participio *ἐπιγεγραμμένου*, presente a l. 8, fa riferimento in maniera chiara all'esistenza di una *γραφὴ ὑπολόγου*, in cui erano registrati i terreni oggetto della richiesta di acquisto presentata da Aurelio Apollodoro; v. S. ALESSANDRI, *Le vendite fiscali*, II, cit., p. 222.

⁴³ N. LEWIS, *Soldiers permitted*, cit., p. 144.

la provincia di servizio e i campi ubicati, invece, in altra provincia. L'equiparazione si giustifica solo all'interno del ragionamento del giurista, in quanto si tratterebbe di immobili, che sia pure con natura e destinazioni profondamente differenti, non distoglierebbero i soldati dallo svolgimento dei compiti militari loro demandati.

La disciplina introdotta in età severiana se da un lato appare più favorevole ai soldati, in quanto il divieto viene limitato solo all'acquisto di campi ubicati nella provincia di servizio, dall'altro, in caso di sua violazione sono previste sanzioni più pesanti, in quanto è disposta esplicitamente la confisca dei beni a seguito di *delatio*⁴⁴: il *Gnomon* dell'*Idios logos* sia per gli acquisti da parte dei funzionari e/o liturghi sia per quelli da parte dei soldati prevede, infatti, solo il divieto e non anche la confisca⁴⁵. Si registra, inoltre, un ulteriore privilegio per i soldati, dal momento che il maggiore rigore previsto dalla normativa di età severiana viene mitigato dall'introduzione di un limite temporale alla denuncia e conseguente *vindicatio* a favore del fisco: il processo fiscale deve essere avviato prima che il soldato venga congedato, altrimenti il campo in precedenza acquistato viene concesso a titolo di premio ai veterani⁴⁶.

⁴⁴ La vendita attestata in P.Lond. III, 1157v (=W.Chrest. 375=Sel.Pap. II, 355), che ha per oggetto un lotto di terra improduttiva (*ἀπὸ ὑπολόγου*), costituisce una deroga che va rapportata al particolare contesto produttivo egiziano che dipendeva fortemente dalle inondazioni del Nilo: ammettere l'acquisto da parte del *beneficiarius* del prefetto d'Egitto non comportava una compressione del divieto per i militari, ma rispondeva, invece, all'esigenza di riportare alla produttività quanto più terra possibile.

⁴⁵ Dalla documentazione papirologica sin dai primi anni della dominazione romana emerge, poi, che in caso di acquisti posti in essere in violazione del divieto veniva disposto in sede di *conventus* l'annullamento della vendita; cfr. P.Oxy LXXVIII, 5171, in cui non si fa alcun riferimento alla confisca: una volta disposto l'annullamento della precedente vendita, sembrerebbe registrarsi l'ordine di un funzionario ai suoi sottoposti di procedere ad una nuova e corretta registrazione di alcuni terreni improduttivi nella disponibilità dell'amministrazione imperiale, ai fini di una nuova procedura.

⁴⁶ Si contemperavano in tal modo gli interessi dell'amministrazione imperiale e quelli dei soldati; così V. GIUFFRÈ, *Letture e ricerche*, cit., p. 272, il quale ravvisa la *ratio* della disposizione in un vantaggio economico del fisco: la mancata confisca del fondo sarebbe stata concessa in sostituzione/alternativa della corresponsione dell'indennità di fine servizio (*praemium militiae*);

SERGIO ALESSANDRI, Origini e ragioni di un divieto: a proposito di D. 49.16.13pr.-2, Macer 2 *de re militari*

Nel II libro del *de re militari* Macro richiama la normativa di età severiana, che proibiva l'acquisto di campi da parte dei militari nella provincia di servizio. Si tratta di un principio originariamente previsto per un determinato ambito provinciale ed esteso, a partire dal principato di Settimio Severo a tutto l'impero. Il giurista tardo severiano riconsidera il divieto verosimilmente all'interno di un più ampio discorso sulla disciplina militare.

Parole chiave: Emilio Macro, *de re militari*, Egitto romano, acquisto di terreni.

SERGIO ALESSANDRI, Origins and reasons for a prohibition: about D. 49.16.13pr.-2, Macer 2 *de re militari*

In the second book of the *de re militari* Macer quotes the provisions of the Severan age, whereby the purchase of fields from the soldiers in the province, in which they found themselves during their active service, was forbidden. This rule was formerly applied to a specific provincial context; later on, starting from the Principate of Septimius Severus, it was applied also to the whole empire. The late Severan jurist likely reconsiders the ban within a broader issue of military discipline.

Key words: Aemilius Macer, *de re militari*, Roman Egypt, purchase of fields.

diversamente, ma in maniera poco convincente, V.M. MINALE, *Per uno studio sui frammenti De re militari di Macro*, in *TSDP*, 6, 2013, p. 11, interpreta l'espressione *praemii loco* nel senso che il privilegio sarebbe stato concesso in considerazione del servizio prestato.

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@muccheditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.